

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza SIMIC (Sistema d'informazione centrale sulla migrazione)

1. Introduzione

I sistemi informatici dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) esistono dal 1982 (Registro centrale degli stranieri RCS) rispettivamente dal 1985 (Sistema automatizzato di registrazione delle persone AUPER) e sono stati continuamente trasformati e ampliati nel corso degli ultimi anni. Entrambi i sistemi sono obsoleti e non permettono più di soddisfare le attuali esigenze tecniche e in materia di protezione dei dati. In particolare, sotto il profilo del diritto sulla protezione dei dati risulta essere insoddisfacente la scarsa differenziazione dei profili d'accesso. Per questo motivo viene istituito un nuovo sistema che dovrà coadiuvare i principali processi del settore degli stranieri e dell'asilo.

I diritti d'accesso al sistema d'informazione SIMIC non verranno ampliati rispetto ai diritti d'accesso esistenti per i sistemi RCS e AUPER. Inoltre non saranno creati nuovi campo di dati.

Il SIMIC (Sistema d'informazione centrale sulla migrazione; D: ZEMIS; F: SYMIC) è un progetto EED che

- sostituisce i sistemi RCS e AUPER mediante un nuovo sistema comune. Il nuovo sistema sarà strutturato in modo flessibile e modulare: determinati moduli sono destinati al settore degli stranieri, altri a quello dell'asilo;
- permette di elaborare profili d'accesso specifici;
- permette di fornire, a partire dall'entrata dello straniero, durante il suo soggiorno e fino alla sua partenza dalla Svizzera, un'assistenza informatica alle principali funzioni e attività delle autorità partecipanti al sistema;
- permette la registrazione unica e uniforme dei dati in merito all'identità delle persone registrate;
- permette di procedere ad analisi statistiche che soddisfano le molteplici esigenze.

Nel SIMIC vengono trattati dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LDP; RS 235.1) e di conseguenza le esigenze in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica rivestono particolare importanza.

La presente ordinanza regola l'esercizio, lo scopo e l'utilizzazione di questo sistema. Essa si fonda sulla legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA; FF 2003 4199 segg.), approvata dal Parlamento il 20 giugno 2003. Le restanti disposizioni di protezione dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo sono previste dalla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) e dalla legge federale sull'asilo (LAsi; RS 142.31). La LSISA nonché la presente ordinanza entreranno in vigore il 29 maggio 2006, in concomitanza con la messa in funzione del SIMIC.

Secondo l'articolo 17 LSISA, la presente ordinanza disciplina segnatamente:

- le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e trattamento);
- le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;

- la durata di conservazione dei dati;
- l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Qui di seguito sono spiegati in dettaglio i singoli articoli dell'ordinanza. Le vigenti disposizioni inerenti ai sistemi RCS e AUPER sono state sottoposte a un esame particolareggiato dal profilo della loro conformità alla nuova LSISA nonché della loro applicabilità al nuovo sistema SIMIC. Si tratta nel caso specifico degli atti legislativi seguenti:

- ordinanza sul registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS; RS 142.215)
- ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo Oasi 3; RS 142.314)
- ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER; RS 142.315)

È stato possibile riprendere singole disposizioni che quindi non sono oggetto di commenti particolari. Altre disposizioni invece sono state adeguate al nuovo sistema, rimaneggiate o tralasciate.

2. Commento

La numerazione degli articoli del progetto d'ordinanza non è ancora definitiva. Verrà adeguata nel corso della presente procedura di consultazione.

Articolo 1 (art. 1 LSISA)

La presente ordinanza disciplina segnatamente le disposizioni in materia di protezione dei dati necessarie per l'esercizio del sistema, come ad esempio i dati che possono venir trattati nel sistema, i singoli diritti d'accesso al sistema, la comunicazione dei dati contenuti nel sistema, i termini di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati, i diritti degli interessati, ecc.

Articolo 2

Il nuovo Ufficio federale della migrazione, nato il 1° gennaio 2005 dalla fusione dell'IMES (Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione) e dell'UFR (Ufficio federale dei rifugiati), è responsabile di tutti i dati che si trovano nel SIMIC. I compiti legali del nuovo Ufficio federale continuano invece a essere definiti dalle pertinenti basi legali, segnatamente la LDDS e la LAsi.

Questo articolo precisa la suddivisione (operata dalla LSISA) tra settore degli stranieri e settore dell'asilo. Gli accessi al SIMIC vengono concessi, come è il caso attualmente, fondandosi sui vari compiti legali dei diversi collaboratori specialisti.

Articolo 3

Capoverso 1

Come l'attuale sistema RCS, anche il SIMIC comprende **due sottosistemi**: il sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti (**EVA**) e il sistema di gestione elettronica degli incarti personali, dell'informazione e della documentazione (**eDossier**).

Il nuovo sottosistema **eDossier** sostituisce l'attuale EPOS (si veda art. 22f LDDS e art. 2 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza RCS; RS 142.215). È tecnicamente migliore e di più facile utilizzazione di quanto non fosse EPOS. Le basi legali per il trasferimento dei dati del settore dell'asilo nell'eDossier sono contenute nel nuovo articolo 101 LAsi (si veda l'art. 18 n. 2 LSISA, disposizioni finali).

In linea di principio i fascicoli cartacei vengono sottoposti a scansione e depositati in forma elettronica nell'eDossier (ad esempio decisioni in materia di asilo, divieti d'entrata, sentenze, corrispondenza, ecc.). I documenti, che vanno conservati per scopi probatori o in presenza di altri importanti interessi pubblici, nonché quelli che non possono venir sottoposti a scansione, vanno archiviati separatamente in originale. Può ad esempio trattarsi di sentenze di Tribunali turchi, passaporti, documenti, diplomi, verbali delle audizioni nell'ambito dell'asilo (provvisi della firma del richiedente l'asilo, ecc).

L'Ufficio federale della migrazione ha un accesso diretto ai fascicoli elettronici. Le autorità federali che dispongono di un diritto d'accesso (Servizio dei ricorsi DFGP e Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo) e le autorità cantonali di migrazione hanno invece accesso soltanto ai fascicoli che sono tenuti a trattare (cfr. schema 1 "zone d'échange de documents électroniques" alla fine del presente commento). Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità cantonali di aiuto sociale possono depositare nell'eDossier soltanto i propri documenti, trasmettendoli in tal modo all'Ufficio federale della migrazione. L'allegato 1 elenca in modo particolareggiato i singoli campi di dati ai quali queste autorità hanno accesso conformemente ai loro compiti legali.

Capoverso 2

Il contenuto di questa disposizione corrisponde all'articolo 2 capoverso 3 primo periodo dell'ordinanza RCS. Questa interfaccia esiste già attualmente nel sistema AUPER (settore dell'asilo e cittadinanza). Vedasi in merito lo schema 2 "Interfaces" alla fine del presente commento.

Articolo 4 (art. 4 LSISA)

Capoverso 1

Il sistema è strutturato in modo modulare. Ciò significa che esiste una parte generale accessibile a tutti gli utenti che dispongono di un diritto d'accesso giusta gli articoli 10 e 10a (servizi che dispongono di un accesso) e 12 (accessi di terzi incaricati) dell'ordinanza. Questa sezione contiene i dati di base definiti al capoverso 2.

L'altra sezione definisce i profili utente in modo molto preciso e dettagliati, adattandoli ai compiti legali degli utenti.

Capoverso 2

Questo capoverso definisce i dati di base. Si tratta in sostanza di un elenco esaustivo di dati personali non particolarmente degni di protezione ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati.

Capoverso 3

I singoli dati contenuti nel SIMIC sono elencati in modo esaustivo nell'allegato 1, il quale regola anche l'autorizzazione a consultare e a trattare i dati nonché la portata degli accessi. Si veda a tal proposito anche il commento in merito all'allegato 1 alla fine del presente documento.

Articolo 6 (art. 7 cpv. 1 e 4 LSISA)

Questo articolo corrisponde per analogia all'attuale articolo 4 dell'ordinanza RCS: le autorità (segnatamente i piccoli Comuni) che hanno un accesso soltanto limitato o non hanno alcun accesso diretto al SIMIC, sono tenuti a notificare i dati (del settore degli stranieri) inviando un modulo all'Ufficio federale della migrazione. Quest'ultimo procede poi alle pertinenti modifiche nel SIMIC.

Le notificazioni riguardano i dati del settore degli stranieri e dell'asilo. I dati del settore dell'asilo, diversamente da quanto avviene per i dati del settore degli stranieri, continueranno a essere registrati principalmente nel SIMIC dall'Ufficio federale della migrazione. Nell'ambito

dell'asilo, con ogni probabilità l'autorità cantonale registrerà nel sistema soltanto le notificazioni riguardanti i cambiamenti d'indirizzo nonché il rilascio di permessi di lavoro per i richiedenti l'asilo (permesso N) e per le persone ammesse provvisoriamente (permesso F).

Articolo 7 (art. 7 cpv. 1 LSISA)

Questo articolo corrisponde all'attuale articolo 5 dell'ordinanza RCS.

Le notificazioni di cui al capoverso 2 possono ad esempio concernere fatture delle autorità fiscali cantonali o di un ospedale cantonale, spese giudiziarie rimaste impagate od obblighi alimentari non adempiti. Gli stranieri che hanno lasciato la Svizzera senza adempiere tali obblighi possono, su richiesta dell'autorità interessata, venir contrassegnati nel sistema con un asterisco. Tale asterisco rimane nel sistema per al massimo cinque anni. L'Ufficio federale della migrazione può informare i creditori nel caso in cui lo straniero interessato dovesse rientrare in Svizzera durante tale lasso di tempo.

Articolo 8 (art. 7 cpv. 1 LSISA)

Le modalità di notificazione corrispondono a quelle in uso per le notificazioni al RCS. Il presente articolo corrisponde pertanto all'attuale articolo 6 dell'ordinanza RCS.

Articolo 9 (art. 8 LSISA)

I dati relativi al deposito e all'evasione di un ricorso del settore degli stranieri e dell'asilo devono essere disponibili nel sistema d'informazione, affinché l'autorità inferiore possa essere al corrente dello stato della procedura. Inoltre senza queste informazioni è impossibile allestire delle statistiche complete. Le autorità di ricorso della Confederazione sono dunque tenute a trasmettere regolarmente i dati relativi (in forma elettronica) all'autorità inferiore.

In questo caso non è necessario allestire un elenco dei singoli dati, poiché la comunicazione dei dati è già limitata dallo scopo (deposito ed evasione dei ricorsi).

Articoli 10 e 10a (art. 9 LSISA)

Questi articoli corrispondono in ampia misura alle disposizioni vigenti (si veda l'art. 7 dell'ordinanza RCS e l'art. 101 della LAsi). Definiscono a quali autorità e per quali compiti legali l'Ufficio federale della migrazione può rendere accessibile dati del sistema mediante una procedura di richiamo (accesso diretto online), precisando in tal modo l'articolo 9 LSISA. Mentre gli accessi a dati personali degni di particolare protezione possono venir disciplinati soltanto dalla legge, l'ordinanza può prevedere diritti d'accesso a dati personali che non necessitano di particolare protezione (ad es. i diritti d'accesso per le autorità dello stato civile o per le Commissioni tripartite). Inoltre l'ordinanza enumera i singoli servizi che dispongono di un accesso e ne descrive i compiti legali.

L'elenco è esaustivo. Nuovo è unicamente il riconoscimento di diritti d'accesso alle autorità fiscali cantonali e agli uffici dello stato civile. Le autorità fiscali cantonali necessitano dell'accesso al SIMIC per i loro compiti nell'ambito della riscossione dell'imposta alla fonte. La base legale di questo accesso è data dall'articolo 9 capoverso 1 lettera i e capoverso 2 lettera h LSISA. Agli uffici dello stato civile cantonali e comunali è riconosciuto il diritto di accedere ai dati di base di una persona del settore dell'asilo o degli stranieri. Essi necessitano di questo accesso nella misura in cui le persone interessate in Svizzera da un evento di stato civile, generalmente non dispongono o dispongono soltanto in misura insufficiente di documenti. Le autorità dello stato civile sono dunque sovente tenute a verificare l'identità della persona interessata prima di poter, conformemente ai loro compiti legali, documentare in base a prove tangibili (art. 9 CC) gli eventi dello stato civile nei loro registri pubblici). Dal momento che si tratta di dati che non necessitano di particolare protezione, l'ordinanza costituisce una base legale sufficiente.

Articolo 10a

Lettera b numero 3: come già menzionato nel messaggio relativo alla LSISA, l'identificazione della persona include anche informazioni riguardanti lo stato di una procedura.

Lettera b numero 6: nell'ambito dell'asilo, gli AFIS DNA Services devono poter continuare a trattare il PCN (Process Control Number; numero di controllo). È ad esempio necessario che le cancellazioni a cui si procede nell'AFIS (ad. es. in caso di decesso) vengano simultaneamente effettuate anche nel SIMIC. La cancellazione nel SIMIC verrà effettuata direttamente dagli AFIS DNA Services.

Il **catalogo dei dati** (allegato 1) specifica i singoli dati ai quali gli utenti possono accedere. Inoltre con il nuovo sistema SIMIC è tecnicamente possibile definire in modo più specifico i profili utenti conformemente ai compiti legali dei singoli utenti. In tal modo è possibile tenere ancora meglio conto delle esigenze in materia di protezione dei dati. Si veda a tal proposito anche il commento in merito all'allegato 1 alla fine del presente documento.

Articolo 11 (art. 10 LSISA)

Il 30 settembre 2004 il DFGP ha emanato la direttiva sull'installazione di collegamenti online e il rilascio di autorizzazioni d'accesso ad applicazioni informatiche del DFGP (Direttiva online DFGP; si veda FF 2004 5110). Questa istruzione regola esaustivamente i principi (basi legali, utilizzazione vincolata, proporzionalità, sicurezza informatica, ecc.) per la concessione di nuovi collegamenti SIMIC e diritti d'accesso al SIMIC.

Articolo 12 (art. 11 LSISA)**Capoverso 1**

Se le autorità partecipanti al sistema incaricano terzi di adempiere compiti conformemente alla LDDS, alla legge sull'asilo o alla legge sulla cittadinanza, l'Ufficio federale della migrazione deve garantire ai terzi incaricati l'accesso (mediante una procedura di richiamo) ai dati indispensabili per l'adempimento dei loro compiti. Tale è già il caso nel settore dell'asilo: se il Cantone delega la consulenza e l'assistenza dei richiedenti l'asilo a un'istituzione di soccorso, quest'ultima o i suoi collaboratori devono poter accedere ai dati contenuti nel SIMIC per poter adempiere questo compito. Un ulteriore esempio è dato dall'esecuzione dei compiti in relazione con l'obbligo di garanzia. Conformemente all'articolo 86 capoverso 5 LA_{Asi}, l'Ufficio federale di migrazione ha affidato questi compiti a un'organizzazione privata. I collaboratori di quest'ultima necessitano dunque di un accesso diretto a determinati dati nel SIMIC.

I terzi incaricati devono adempiere le medesime esigenze in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica delle autorità statali. L'Ufficio federale della migrazione effettuerà i controlli necessari e appropriati. Quest'ultimi possono ad esempio avvenire sotto forma di verifiche saltuarie dei dati registrati o di singoli casi. I particolari vengono precisati nel regolamento sul trattamento dei dati, che sarà accessibile a tutti gli utenti.

Capoverso 3

Nell'ambito di una decisione amministrativa, l'Ufficio federale della migrazione determina i requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

Articolo 13 (art. 13 LSISA)**Capoverso 1**

Questo articolo riprende essenzialmente il tenore delle disposizioni vigenti (art. 10 O_{Asi} 3 e l'art. 10 O-RCS). Si tratta di un elenco esaustivo. Per l'adempimento dei loro compiti legali, le autorità secondo di cui agli articoli 10 e 10a necessitano talvolta di elenchi di dati del SIMIC che non possono stilare per conto proprio (ad es. elenco con nome e indirizzo di tutti i cittadini belgi che abitano nel Comune X allo scopo di esercitare il diritto di voto). In

occasione della trasmissione degli elenchi vanno rispettate le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati (LPD e disposizioni esecutive) nonché la direttiva del 30 aprile 2001 concernente la sicurezza delle informazioni nel DFGP. Occorre inoltre chiedere l'autorizzazione all'Ufficio federale della migrazione.

Capoverso 2

Questo capoverso corrisponde per analogia al vigente articolo 101 capoverso 2 LAsi. Per poter adempiere i loro compiti legali, l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, i terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia e le Casse di compensazione, necessitano talvolta di dati degni di particolare protezione contenuti nel SIMIC. Per questi servizi un accesso online non è sufficiente, poiché devono anche poter trattare i dati in questione. A tali servizi vanno trasmessi, sotto forma di insieme di dati o elenchi elettronici, unicamente i dati contenuti nell'allegato 2.

Articolo 14

Questo articolo si fonda sull'articolo 22 LPD e riprende le disposizioni vigenti nel settore degli stranieri e dell'asilo (art. 11 cpv. 2 e 3 O-RCS nonché l'art. 14 cpv. 2 OAsi 3). Per organizzazioni private ai sensi del capoverso 1 lettera c si intendono in particolare le organizzazioni non governative (ONG), come ad esempio l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), la Caritas, la Croce Rossa Svizzera e Terre des hommes.

Per determinate indagini, i servizi menzionati al capoverso 1 necessitano pure di dati personali non anonimizzati. Tale è il caso, ad esempio, per i sondaggi telefonici o l'invio di questionari. Gli oneri ai sensi del capoverso 2 sono regolati in base a contratti sulla protezione dei dati. Il contenuto di siffatti contratti è stato convenuto alcuni anni fa con l'Incaricato federale della protezione dei dati. A tal proposito nel corso degli anni passati si è sviluppata una prassi consolidata.

Articolo 16 (art. 14 e 15 LSISA in combinato disposto con l'art. 19 cpv. 2 lett. d LPD)

Capoverso 1

Il tenore di questo capoverso ricalca per analogia l'articolo 9 dell'ordinanza RCS. Esso si applica alle persone del settore degli stranieri come pure del settore dell'asilo.

Capoverso 2

Questo capoverso corrisponde per analogia all'articolo 9 capoverso 2 O-RCS e all'articolo 9 capoverso 2 OAsi 3. Dal canto loro questi articoli si fondano sull'articolo 19 capoverso 2 lettera d della legge sulla protezione dei dati. Eccezioni ai sensi di questa disposizione sono ad esempio le richieste concernenti il versamento di alimenti o le fatture della telefonia mobile non pagate, ecc.

«Rendere verosimile» significa che deve sussistere una prova giuridica chiara. Il richiedente deve essere in grado di produrre una sentenza di un giudice, un titolo esecutivo, un riconoscimento di debito (sottoscritto dall'interessato), un contratto di lavoro scritto (sottoscritto dall'interessato) ecc.

Articolo 17 (art. 5 cpv. 2 LSISA)

Questo articolo corrisponde in ampia misura all'articolo 17 dell'ordinanza RCS. La funzione e i compiti del consulente in materia di protezione dei dati nonché del consulente in materia di sicurezza informatica dell'Ufficio federale della migrazione sono precisati nella direttiva del DFGP del 30 aprile 2001 concernente la sicurezza delle informazioni nel DFGP.

Articolo 18 (art. 5 cpv. 1 LSISA)

Al fine di proteggere i dati e i programmi informatici, gli obblighi dell'Ufficio federale della migrazione in materia di sicurezza informatica conformemente alla LSISA sono trasferiti agli

altri utenti legittimi del sistema. Per attuare quanto precede, l'Ufficio federale della migrazione può fondarsi sulla sua competenza di impartire istruzioni agli altri utenti.

Articolo 19 (art. 17 lett. c e d LSISA)

Con l'Archivio federale si tengono riunioni periodiche nel corso delle quali si stabilisce di comune accordo se singoli dati siano da cancellare o da archiviare. Le regole concordate si trovano già attualmente nel regolamento sul trattamento dei dati AUPER e RCS. Questo articolo corrisponde dunque alla prassi attuale dell'Ufficio federale della migrazione.

Capoverso 1

I dati non più necessari vanno archiviati o cancellati. Conformemente al commento in merito all'articolo 21 LPD, i dati personali non sono più necessari quando viene meno lo scopo del trattamento. Lo scopo del trattamento risulta dalla base legale (LDDS, LAsi, LCit, Accordo di libera circolazione/AELS) che autorizza l'Ufficio federale della migrazione a trattare i dati personali. Con l'Archivio federale.

Capoverso 2

Le lettere a e b corrispondono ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 19 dell'ordinanza RCS.

Lettera c: se l'adozione non è stata riconosciuta conformemente al diritto svizzero e dunque non è stato possibile rilasciare un permesso di dimora al bambino da adottare, si giustifica la cancellazione dei dati dei genitori affilianti dal sistema SIMIC.

Le indicazioni di natura temporale riguardanti la cancellazione dei dati nel SIMIC si giustificano per motivi di prova, per rilevamenti statistici e per l'esecuzione di eventuali pretese legali degli interessati. All'atto pratico questi lassi di tempo si sono rivelati adeguati. La cancellazione nonché l'archiviazione dei singoli dati viene inoltre precisata nel regolamento sul trattamento dei dati.

Capoversi 5 e 6:

Tali capoversi concernono la cancellazione dei fascicoli elettronici (eDossier; si veda in merito il commento all'art. 3).

Dati del settore dell'asilo: l'Archivio federale svizzero considera degni di archiviazione tutti i dati del settore dell'asilo. Essi vanno dunque consegnati senza eccezione all'Archivio federale.

Dati del settore della cittadinanza: due anni dopo la naturalizzazione di una persona, i dati di quest'ultima devono rimanere accessibili soltanto alla Sezione Cittadinanza e integrazione dell'Ufficio federale della migrazione. Per tutti gli altri utenti, la persona non risulta più presente nel SIMIC. I fascicoli elettronici vengono semplicemente archiviati. Ciò significa che non vanno cancellati. Rispetto agli altri dati del settore degli stranieri, tale regola speciale è giustificata segnatamente alla luce dell'interesse della persona naturalizzata e di quello della persona che desidera naturalizzarsi. In effetti sovente accade che decenni dopo la naturalizzazione le persone naturalizzate chiedano copie di singoli documenti del proprio fascicolo con i quali possono, se del caso, dimostrare a un altro Stato che non hanno perso la cittadinanza precedente in seguito alla naturalizzazione in Svizzera.

Articolo 20 (art. 6 LSISA)

Questo articolo corrisponde per analogia all'articolo 11 OAsi 3. La riscossione di un emolumento da una persona che ha provocato una registrazione inesatta di dati nel sistema SIMIC in violazione dei propri doveri è disciplinata alla sezione «Emolumenti» della presente ordinanza.

Articolo 21

Questo articolo corrisponde per analogia alle disposizioni attuali (si veda l'art. 14 dell'ordinanza RCS e l'art. 14 OAsi 3). La base legale è costituita dall'articolo 22 della legge sulla protezione dei dati.

Per quanto concerne la trasmissione all'Ufficio federale di statistica (UFS) di dati che non sono stati resi anonimi, occorre evidenziare che a tale Ufficio incombe l'ideazione, l'organizzazione e l'attuazione dei rilevamenti di dati presso le persone e le economie domestiche. La preoccupazione di limitare allo stretto necessario il disturbo nei confronti delle persone tenute a rispondere, ma anche la riduzione dei mezzi finanziari a disposizione devono indurre a ricorrere con maggiore frequenza ai dati contenuti nei registri amministrativi – un principio questo peraltro sancito chiaramente dall'articolo 4 della legge sulla statistica federale (LStat; RS 431.01). L'articolo 26 dell'ordinanza sul censimento federale della popolazione del 2000 (RS 431.112.1) prevede inoltre che l'UFS, per completare i moduli di rilevazione e i documenti ausiliari, può utilizzare dati come ad esempio cognome, nome e indirizzo dal RCS e dall'AUPER.

Articolo 22

Questo articolo corrisponde per analogia al vigente articolo 15 dell'ordinanza RCS.

Articolo 23

Settore degli stranieri: il tenore di questo articolo ricalca per analogia l'articolo 20 dell'ordinanza RCS, il quale si fonda sull'articolo 25 lettera c LDDS.

Settore dell'asilo: sinora non venivano riscossi emolumenti per le domande d'informazione concernenti l'indirizzo e i rilievi speciali nell'AUPER a favore di privati. L'articolo 46a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010; n. 1/3 della legge federale del 19 dicembre 2003) emanato nella legge federale del 19 dicembre 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633) ed entrato in vigore il 1° gennaio 2005, ha creato i presupposti legali per un disciplinamento unitario dell'ambito degli emolumenti in tutta l'Amministrazione federale. L'articolo 46a LOGA costituisce la nuova base legale formale per la riscossione di emolumenti per le decisioni di prima istanza e prestazioni dell'Amministrazione federale. Come precisa il messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, l'articolo 17a prevede degli emolumenti per prestazioni in favore di terzi (si veda FF 2002 6120 e 6182).

Articolo 24

L'ordinanza sul registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS; RS 142.215) è abrogata.

Articolo 25

Nell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3; RS 142.14) vengono abrogati soltanto singoli articoli. Questa ordinanza resta dunque in vigore accanto all'ordinanza SIMIC. In futuro essa servirà soltanto come base legale generale per il trattamento dei dati personali del settore dell'asilo (*lex generalis*). L'ordinanza SIMIC disciplina invece il trattamento dei dati personali nel sistema SIMIC (*lex specialis*).

L'ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER; RS 142.315) va adeguata: i dati relativi alla cittadinanza non verranno più trattati nell'AUPER, bensì nel SIMIC. In futuro l'ordinanza AUPER non costituirà più una base legale per il trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo. Gli unici utenti del sistema AUPER saranno l'Ufficio federale di giustizia e il Servizio dei ricorsi DFGP (cfr. Allegato 3).

Articolo 26

Il sistema d'informazione SIMIC sarà operativo il 29 maggio 2006. La presente ordinanza entrerà in vigore in concomitanza con la messa in funzione del SIMIC. Lo stesso dicasi per la messa in vigore della LSISA e per gli adeguamenti formali resi necessari a seguito della fusione degli Uffici federali IMES e UFR, fusione da cui è nato il nuovo Ufficio federale della migrazione.

Allegati

L'**Allegato 1** elenca in modo esaustivo tutti i dati contenuti nel sistema e i singoli diritti d'accesso degli utenti ai sensi dell'articolo 10 e 10a. Stabilisce inoltre se i dati possono essere soltanto visionati (A) o possono (oppure devono) essere anche elaborati (B). Come detto, l'accesso a questi dati è subordinato alla condizione che i dati siano indispensabili all'adempimento dei compiti legali delle autorità cui sono destinati.

In linea di principio il nuovo sistema SIMIC non conferisce nuovi diritti d'accesso né crea nuovi campi di dati (dati personali) rispetto al RCS e all'AUPER.

I nuovi diritti d'accesso al SIMIC vengono conferiti unicamente all'autorità fiscale cantonale, ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte (si veda il commento in merito all'art. 10), nonché alle autorità cantonali e comunali dello stato civile, affinché possano accedere ai dati di base di una persona (si veda in merito il commento all'art. 10).

I campi di dati contenuti nell'AUPER, nel RCS, nell'EVA e nell'EPOS vengono ripresi in ampia misura nel SIMIC. A seguito della fusione dei due Uffici federali IMES e UFR nell'Ufficio federale della migrazione nonché della riunione dei dati provenienti da sistemi diversi, si sono resi necessari alcuni adeguamenti (segnatamente la struttura dei campi di dati, la modifica di singole definizioni, la cancellazione di campi di dati non più utilizzati). Un nuovo accesso a un campo di dati viene eccezionalmente concesso se si rivela essere indispensabile per l'adempimento dei compiti legali dell'utente che lo richiede e rispetta il principio della proporzionalità (spetterà all'utente provarlo)..

Il diritto d'accesso «SSC/Berna»: la distinzione attualmente prevista nell'ordinanza RCS tra «PS» e «SSC/Berna» non si concilia più con il nuovo sistema d'informazione SIMIC. Tutte le autorità cantonali degli stranieri vanno infatti trattate allo stesso modo. Inoltre, se necessario, è ora possibile istituire profili d'accesso individuali che corrispondono ai diversi compiti legali.

I codici d'osservazione: si tratta di un numero a tre cifre che fornisce all'utente informazioni supplementari in merito al fascicolo (ad es. per favore consultare fascicolo EVA; la competenza incombe al Cantone; regolamentazione pendente, data di nascita fittizia).

Il campo di dati «Commento»: viene utilizzato nell'ambito della ripartizione dei richiedenti l'asilo. I centri di registrazione possono, ad esempio, comunicare all'unità centrale di ripartizione che una persona desidera essere attribuita a un determinato Cantone o che deve essere attribuita a un determinato Cantone poiché necessita di cure mediche.

Allegato 2

Questo allegato corrisponde per analogia all'allegato 2 della vigente ordinanza 3 sull'asilo (RS 142.314).

La comunicazione di dati all'Ufficio federale di statistica è ora disciplinata da un unico articolo (l'art. 21) e dunque non è più menzionata nell'allegato 2. La presente ordinanza sancisce espressamente la comunicazione di dati alle Casse di compensazione.